

**Dipartimento Amministrativo**

**Servizio Acquisti di Area Vasta  
Settore Attrezzature Sanitarie**


**Il Direttore**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO MULTIMODALE INTRAOPERATORIA DI SEGNALI NEUROFISIOLOGICI CON MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA, DEL MATERIALE MONOUSO E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA DITTA, COMPILAZIONE DI SCHEDA DI REPORT FINALE PER IL DIPARTIMENTO RIZZOLI SICILIA, PIACENZA CASTEL SAN GIOVANNI E OCCASIONALMENTE PER LA SEDE DI BOLOGNA.**


**IMPORTO MASSIMO ANNUO: € 211.600,00 IVA ESCLUSA per un periodo quinquennale pari a € 1.058.000,00 per la durata di anni 5.**

**CUI: S00302030374202300010**



## INDICE

Articolo 1	Finalità dell'affidamento del servizio .....	3
Articolo 2	Oggetto della gara.....	3
Articolo 3	Durata, importo del servizio e modifiche contrattuali .....	4
Articolo 4	Revisione dei prezzi.....	6
Articolo 5	Conformità a disposizioni e norme .....	6
Articolo 6	Caratteristiche della fornitura .....	7
Articolo 7	Periodo di prova.....	8
Articolo 8	Attività legate alla consegna/ripristino .....	8
Articolo 9	Privacy e obbligo di riservatezza dei dati .....	9
Articolo 10	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro .....	10
Articolo 11	Accettazione e primo collaudo (Ing. Clinica) .....	10
Articolo 12	Assistenza.....	11
Articolo 13	Dispositivo vigilanza.....	12
Articolo 14	Subappalto.....	12
Articolo 15	Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	12
Articolo 16	Divieto di cessione del contratto e dei crediti .....	16
Articolo 17	Referenti delle attività .....	16
Articolo 18	Penali.....	17
Articolo 19	Risoluzione del contratto.....	17
Articolo 20	Rischi e responsabilità.....	18
Articolo 21	Segnalazione sui certificati di buona esecuzione .....	19
Articolo 22	Esecuzione o completamento dei lavori, servizio e forniture nel caso di insolvenza o di completamento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato .....	19
Articolo 23	Recesso dal contratto.....	19
Articolo 24	Clausola Whistleblowing.....	20
Articolo 25	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna .....	20
Articolo 26	Controversie e Foro competente .....	22
Articolo 27	Elezione del domicilio.....	22
Articolo 28	Documentazione di gara.....	22



## **Articolo 1      Finalità dell'affidamento del servizio**

L'Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico rappresenta un'eccellenza a livello nazionale ed internazionale nell'ortopedia e richiama ogni anno un numero molto rilevante di pazienti sia per l'attività ambulatoriale che per l'attività di ricovero. L'attività dello IOR viene svolta in diverse sedi. Tra queste la sede del Dipartimento Rizzoli Sicilia (DRS) situata a Bagheria, costituita a seguito di accordo con il SSR della Regione Siciliana, nel corso degli anni ha sempre più rafforzato ed implementato e proprie attività. Tra le attività che di recente sono state implementate presso il DRS con successo e con crescente frequenza va segnalata l'attività di chirurgia vertebrale che, per maggiore sicurezza del paziente e per la buona riuscita dell'intervento, richiede l'attività di Monitoraggio Intraoperatorio di segnali neurofisiologici realizzata da tecnici di neurofisiopatologia specializzati e con attrezzature specifiche. Si precisa che attualmente la frequenza degli interventi di chirurgia vertebrale presso il DRS è settimanale. Inoltre, il medesimo servizio potrebbe, in casi di emergenza o di sovraccarico di attività, essere saltuariamente necessario anche presso la sede di Bologna.

L'attività dello IOR dal gennaio 2025 è svolta anche presso la sede dell'ospedale di Castel San Giovanni di Piacenza. Con indicativamente le stesse modalità e la stessa frequenza della sede di Bagheria.

Con la presente procedura, lo IOR intende pertanto acquisire il servizio di monitoraggio multimediale intraoperatorio del sistema nervoso centrale e periferico durante interventi complessi di chirurgia, di norma, sulla colonna vertebrale, per dotare la sede di Bagheria e la sede di Piacenza di un servizio necessario vista la complessità degli interventi e le analisi richieste. Intende altresì rafforzare il servizio presso la sede di Bologna fornendo un back-up delle attività necessarie al monitoraggio suddetto, che consenta l'esecuzione di interventi complessi anche in casi di eventuale indisponibilità del proprio servizio interno.

## **Articolo 2      Oggetto della gara**


Oggetto dell'appalto è il servizio "all inclusive" di rilevazione e monitoraggio multimediale intraoperatorio di segnali neurofisiologici svolto da tecnici di neurofisiopatologia specializzati e in possesso dei titoli necessari con mezzi strumentali e materiali di consumo integralmente messi a disposizione dall'aggiudicatario.

La Ditta Aggiudicataria si impegna di avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Ente ed alle sale operatorie del DRS e dell'Ospedale di Castel San Giovanni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di servizio, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Nel dettaglio il tecnico di neurofisiopatologia messo a disposizione dall'aggiudicatario, dovrà essere in possesso di Laurea triennale in Tecniche di neurofisiopatologia oppure possedere un titolo del previgente ordinamento riconosciuto equipollente o equivalente, essere iscritto all'albo nazionale dei Tecnici di Neurofisiopatologia e di possedere le necessarie abilitazioni di legge.



L'attrezzatura necessaria all'esecuzione della prestazione, di norma portatile, messa a disposizione dalla ditta dovrà essere costituita da dispositivi di ultima generazione, completa di software aggiornati all'ultima release software e da tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento dei dispositivi utilizzati, nulla escluso, compreso tutto il materiale di consumo necessario per l'esecuzione di indicative n.115 procedure annue delle quali 45 presso la sede IOR di Bagheria, 50 presso la sede IOR di Castel San Giovanni (PC) e 20 presso la sede IOR di Bologna. L'istituto non si farà carico del materiale di consumo necessario all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

La fornitura si intende costituita da un unico lotto non frazionabile per ragioni gestionali della fornitura del servizio. Per tale motivo, la Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale, nulla escluso che comprende principalmente lo svolgimento del servizio nella sede IOR di Bagheria, di castel San Giovanni (PC) e occasionalmente il medesimo servizio per la sede IOR di Bologna (via Pupilli 1) nell'offerta la ditta dovrà **dettagliare il prezzo unitario offerto per ogni singolo accesso presso la sede di Bagheria, per la sede di Castel San Giovanni (PC) e il prezzo unitario offerto per ogni singolo accesso presso per la sede di Bologna.**

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, qui di seguito sono indicate le modalità di attivazione dei servizi richiesti e le modalità di presa in carico delle singole richieste differenziate per sedi:

**Per la sede di Bagheria**, di norma il mercoledì, a conclusione della riunione di programmazione chirurgica, sarà inoltrata la programmazione della settimana successiva. La ditta aggiudicataria (salvo urgenze) entro 24 h dovrà prendere in carico e confermare la programmazione.

**Per la sede di Bologna**, di norma il giovedì, a conclusione della riunione di programmazione chirurgica, sarà inoltrata la programmazione della settimana successiva. La ditta aggiudicataria (salvo urgenze) entro 24 h dovrà prendere in carico e confermare la programmazione.


**Per la sede di Piacenza** presso l'ospedale di Castel San Giovanni, di norma il mercoledì, a conclusione della riunione di programmazione chirurgica, sarà inoltrata la programmazione della settimana successiva. La ditta aggiudicataria (salvo urgenze) entro 24 h dovrà prendere in carico e confermare la programmazione.

### **Articolo 3 Durata, importo del servizio e modifiche contrattuali**

La fornitura in oggetto avrà la durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'importo del

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di monitoraggio multimodale intraoperatoria di segnali neurofisiologici con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria, del materiale monouso	85110000-3	P	€ 1.058.000,00
<b>A) Importo a base di gara</b>				€ 1.058.000,00



B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 100,00
A) + B) Importo complessivo	<b>€ 1.058.100,00</b>

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 45% del valore a base d'asta. Il valore è stato calcolato sulla base di servizi analoghi.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è quello del comparto della sanità.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con dell'Azienda Committente.

Nel corso della sua durata il contratto potrà essere modificato secondo le seguenti indicazioni

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **24 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 424.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.


**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi di aumento dei fabbisogni e in caso di adesione da parte di altre Aziende Sanitarie, per un importo pari a € 630.000,00.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 2.442.700,00, al netto di Iva:

Tabella 1

<b>Importo complessivo (A+B)</b>	€ 1.058.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 423.200,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 211.600,00
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 11, lettera a) del Codice	€ 105.800,00
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice	€ 644.000,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 2.442.700,00</b>



La Ditta Partecipante dovrà presentare offerta per tutto quanto richiesto, nulla escluso. Si intendono inclusi altresì tutti i beni, accessori, dispositivi necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi richiesti, senza alcun onere aggiuntivo.

#### **Articolo 4 Revisione dei prezzi**

Il presente articolo disciplina le modalità di revisione dei prezzi per il presente contratto di servizio, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora si determina una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al punto precedente, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.

La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.


#### **Articolo 5 Conformità a disposizioni e norme**

Tutti i tecnici di neurofisiopatologia messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria che effettueranno il servizio dovranno essere in possesso del diploma di tecnico di neurofisiopatologia conseguito presso Università o scuola privata abilitata al rilascio del diploma in oggetto.

Tutti i dispositivi utilizzati nell'espletamento del servizio devono essere conformi alla legislazione vigente e alle norme tecniche specifiche.

Per le apparecchiature, si riporta di seguito un elenco indicativo ma non esaustivo delle norme e leggi di riferimento:

- Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 93/42 – MDR 754/2017 e s.m.e i. (con validità alla data di presentazione dell'offerta)
- Certificazione del sistema qualità aziendale della Ditta Produttrice secondo la UNI EN ISO 9001:2008 (con validità alla data di presentazione dell'offerta)
- Eventuali altre certificazioni o marchi di qualità



## **Articolo 6      Caratteristiche della fornitura**

Le caratteristiche del servizio sono descritte in maggiore dettaglio nell'Allegato 1 in cui sono presenti anche le caratteristiche di minima che i sistemi devono possedere pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La fornitura **“Service All Incluse”** comprende:


- ✓ tutto quanto necessario per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature, anche in relazione alla tecnologia proposta;
- ✓ Fornitura di copia delle verifiche di sicurezza ai sensi della EN 60601-1 con esito positivo a firma di un tecnico ed eseguita non oltre i 2 mesi antecedenti la data programmata per il trattamento;
- ✓ Presenza di personale tecnico di neurofisiopatologia;
- ✓ Materiale di consumo, accessori, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi offerti, nullo escluso, per il periodo di tempo necessario alla installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature;
- ✓ Aggiornamenti tecnologici;
- ✓ Corsi di formazione iniziale all'uso dei sistemi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori sanitari e tecnici;
- ✓ Supporto tecnico con personale specializzato finalizzato ad assicurare efficacia e sicurezza nel trattamento;
- ✓ L'eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all'interno dell'Ente, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne.
- ✓ Quant'altro previsto nel presente Capitolato speciale.

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Ente, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del contratto di fornitura, intendendosi a tal riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta Aggiudicataria risponde anche dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare all'Ente per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo venisse mossa.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale.



## **Articolo 7      Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova **di 6 mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, IOR comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, IOR ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata; avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettuate.

## **Articolo 8      Attività legate alla consegna/ripristino**

La ditta è tenuta a consegnare i dispositivi offerti in sede di gara.

I dispositivi dovranno essere consegnati "chiavi in mano", dotati di tutti gli accessori e quanto necessario per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

Durante il periodo contrattuale la Ditta Aggiudicataria dovrà proporre all'Istituto eventuali nuovi prodotti immessi sul mercato, tecnicamente più avanzati rispetto a quelli che costituiscono l'oggetto del contratto. La proposta dovrà essere preventivamente autorizzata dai servizi gestori (Ingegneria Clinica e Farmacia per le rispettive competenze) e dai referenti clinici. Tali prodotti devono garantire almeno le medesime caratteristiche e performance di quelli aggiudicati e senza ulteriori oneri economici.

Saranno altresì a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.


La Ditta dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque, entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi, una copia del manuale d'uso in lingua italiana, oltre a tutta la documentazione necessaria per il collaudo.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi indicati, l'Istituto si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria la penale specificata dal successivo Articolo 18, al punto "Consegna, Installazione, messa in funzione".

Resta fatta salva la facoltà dell'Istituto di procedere all'acquisto presso altre ditte i dispositivi oggetto della fornitura, addebitando alla Ditta Aggiudicataria inadempiente la differenza sostenuta, oltre ad eventuali maggiori danni.

È fatto assoluto divieto di utilizzare i contenitori di raccolta rifiuti della struttura sanitaria.



## **Articolo 9 Privacy e obbligo di riservatezza dei dati**

Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Le notizie e i dati relativi allo IOR e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgare o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolo.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.


In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei



quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

#### **Articolo 10      Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

L'Ente, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito dell' Ente: **Istituto Ortopedico Rizzoli:** <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L' Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

#### **Articolo 11    Accettazione e primo collaudo (Ing. Clinica)**

A seguito dell'aggiudicazione e prima del primo utilizzo, La ditta è tenuta a consegnare presso il laboratorio di Ingegneria Clinica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, i dispositivi offerti in sede di gara "chiavi in mano", dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari al corretto funzionamento, al rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta al fine di poter eseguire un collaudo preliminare volto a dare parere positivo sulla tecnologia offerta e che verrà utilizzata nelle sedi di Bagheria e Piacenza nelle richieste successive.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto e consegna al piano, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria e dovrà essere preventivamente concordata con il referente dell'Ingegneria Clinica.


Non sono disponibili magazzini, pertanto la consegna e il ritiro dovranno essere contestuali.

Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto e la Ditta aggiudicataria dovrà sostituirlo con altro avente le caratteristiche aggiudicate.

Dovrà essere consegnato all'incaricato designato dall'Ingegneria Clinica per le verifiche di competenza anche:

- un manuale d'uso cartaceo e digitale, in lingua italiana
- copia della verifica di sicurezza elettrica ai sensi della IEC 60601-1 su ogni componente del sistema e sul sistema stesso, datato e firmato. Tali documenti non devono avere data di esecuzione superiore ai 6 mesi
- dichiarazione di conformità alla IEC 60601-1
- dichiarazione di conformità alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42 o al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745

L'ingegneria clinica si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura e quanto richiesto nel capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.



Nel caso in cui non si evidenziassero irregolarità, l'Ingegneria Clinica dichiarerà il collaudo positivo. Se gli esiti della valutazione sono positivi o se le inadempienze evidenziate non compromettono l'uso sicuro della fornitura, può essere avviato l'addestramento al personale, il successivo uso e la valutazione di ogni aspetto funzionale.

Se le inadempienze evidenziate possono compromettere l'uso sicuro della fornitura la valutazione viene sospesa fino alla totale risoluzione delle problematiche.

In caso di esito negativo del collaudo, lo IOR si riserva di annullare l'aggiudicazione e di procedere con l'aggiudicazione alla Ditta seconda in graduatoria o di bandire una nuova gara. Lo IOR si riserva inoltre di quantificare gli oneri derivanti dai disservizi provocati, che si intendono sempre a carico della Ditta Aggiudicataria inadempiente.

Al termine del collaudo la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro di tutto il materiale consegnato.

Saranno a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperasse a quanto sopra, è fatta salva la facoltà dell'Ente di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria la penale specificata nel presente Capitolato Speciale e di procedere a stipulare il contratto con altra Ditta, addebitando al Fornitore inadempiente la differenza sostenuta, oltre ad eventuali maggiori danni. L'accettazione dell'apparecchiatura da parte dell'Istituto Ortopedico Rizzoli non solleverà, in ogni caso, la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità correlata all'esistenza di vizi apparenti ed occulti dello strumento consegnato, nell'eventualità che i suddetti vizi non si fossero potuti rilevare al momento della consegna e venissero accertati nella successiva fase di collaudo.

### **Utilizzo delle apparecchiature**

A seguito della richieste dai servizi preposti, la ditta Aggiudicataria si impegna ad inviare al DEC del contratto :

- copia del DDT di ingresso dell'apparecchiatura con indicati chiaramente Fabbricante e modello oltre che i seriali
- copia firmata delle VSE dei singoli componenti e del sistema e con data esecuzione non antecedente i 6 mesi


A seguito dell'utilizzo e prima che le apparecchiature lascino le Aziende, è necessario produrre apposito DDT che ne attesti l'uscita.

### **Assistenza Tecnica Manutentiva**

Essendo i dispositivi di proprietà della ditta Aggiudicataria e non residenti presso le sedi di Bagheria e Piacenza, qualsiasi guasto/danno ecc. arrecato durante il loro utilizzo sarà a carico della ditta e nulla sarà dovuto dallo IOR.

### **Articolo 12 Assistenza**

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un'assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. In particolare, la ditta dovrà impegnarsi a provvedere, inviando sul posto proprio personale specializzato, a tutti gli interventi ed attività che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio, nonché all'esecuzione delle **manutenzioni preventive**, rispettando la periodicità e le modalità previste del fabbricante, e i **controlli di sicurezza periodici** secondo le norme CEI vigenti; tutto il materiale necessario (ricambi, consumabili,



accessori, etc.) dovranno essere forniti nell'ambito del contratto. La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire annualmente il calendario delle manutenzioni programmate.

La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata del servizio.

### **Articolo 13 Dispositivo vigilanza**

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, all'Ingegneria Clinica dell'Istituto ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura immediatamente e comunque entro e non oltre:

- 2 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante acquisisce consapevolezza del pericolo, nel caso in cui si tratti di pericolo per la salute pubblica;
- 10 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell'evento, nel caso in cui si tratti di decesso o imprevedibile e grave peggioramento dello stato di salute;
- 30 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell'evento, negli altri casi.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nel successivo Art. 18.

### **Articolo 14 Subappalto**

L'esecuzione del presente servizio deve essere effettuata dall'operatore economico aggiudicatario.

In tal caso, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice degli appalti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.


L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solidi nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **Articolo 15 Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto**

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice degli Appalti disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti

In quanto noleggio, la Ditta provvederà all'emissione delle fatture in modo trimestrale posticipata relativamente all'attività eseguita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all' Azienda Sanitaria esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sosponderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.


Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di €40 di cui all'art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitorii.

.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

**Istituto Rizzoli di Bologna:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

**ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.


A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511.

L'Azienda Sanitaria procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.



La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda di Bologna emetterà, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<b>&lt;Codice Tipo&gt;</b>	‘DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato”
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014).</p> <p>Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrice di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.</p>

#### **Articolo 16 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inherente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.


In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

#### **Articolo 17 Referenti delle attività**

Le infrastrutture tecniche aziendali costituiscono l'interfaccia di natura tecnica con la Ditta Aggiudicataria.



Il **Servizio Acquisti di Area Vasta** costituisce l'interfaccia di natura giuridico – amministrativa tra l'Azienda e la Ditta Aggiudicataria.

I Servizi Utilizzatori e l'UOC di Ingegneria Clinica definiranno i referenti per l'addestramento del personale, per la validazione dei calendari degli interventi programmati e per la segnalazione di disservizi/eventi.

L'**Ufficio Affari Istituzionali** costituisce l'interfaccia per le problematiche relative al rispetto della Privacy, in conformità al Decreto Legislativo 196/03.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare i propri referenti, come espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

#### **Articolo 18 Penali**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 sulla fatturazione, al presente servizio verranno applicate le seguenti penali:

- mancata risposta nei termini di cui all'offerta tecnica 1.000€
- mancata presentazione del tecnico in SO per l'esecuzione del monitoraggio che determina l'impossibilità di eseguire l'intervento chirurgico 3.500 € ;
- malfunzionamento dell'attrezzatura che determina ritardo nell'esecuzione dell'Intervento 100 € ogni 15 minuti di ritardo.
- mancata redazione della scheda di monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico secondo il progetto tecnico presentato e/o specifiche IOR 1.000 €.


Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo **articolo 19**).

L'Importo delle penali per ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 126 bis del Codice degli appalti, non può superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Articolo 19 Risoluzione del contratto**

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "**ipso facto et jure**" il contratto, mediante la semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del Codice enelle seguenti ipotesi:

- a. Avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c;
- b. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. In caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. In caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f. In caso di subappalto non autorizzato dall'azienda USL;



- g. Qualora l'azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del Codice. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell'arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, l'azienda Sanitaria procederà con **formale contestazione** motivata e invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali.

Dopo l'eventuale **seconda contestazione**, l'Azienda Committente, a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "**ipso facto et jure**" senza alcuna pronunzia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In particolare, l'Azienda Committente si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o impianti, o parti di essi, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute e dichiarate in offerta o non garantiscano i requisiti qualitativi minimi, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole o quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l'inoservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere i danni derivanti dal mancato completamento della fornitura; la valutazione dei danni verrà effettuata da un professionista incaricato dall'Azienda stessa.


L'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il completo risarcimento dei costi che si vedano costrette a sostenere a causa di un comportamento direttamente imputabili alla ditta. In particolare, a solo titolo esemplificativo, saranno addebitati alla ditta i costi diretti che le Aziende Sanitarie deve sostenere per l'effettuazione delle indagini presso altri Centri e quelli indiretti (trasporto, spese del personale, ecc.).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alle Aziende Sanitarie.

## **Articolo 20 Rischi e responsabilità**

La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda USL e/o da terzi autorizzati.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato,



debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Azienda USL nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi, al riguardo, che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

In tal senso la ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per la fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle opere di fornitura ed installazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria, che si intende completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dell'Azienda USL in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, per un massimale pari al valore dell'aggiudicazione..

### **Articolo 21 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione**

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori dell'Azienda USL.

Tutte le segnalazioni riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati di avvenuta fornitura rilasciati, su richiesta dell'impresa.

### **Articolo 22 Esecuzione o completamento dei lavori, servizio e forniture nel caso di insolvenza o di completamento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**


In caso di esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del Codice degli Appalti.

### **Articolo 23 Recesso dal contratto**

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.



#### **Articolo 24 Clausola Whistleblowing**

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda Sanitaria, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.usl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>".

#### **Articolo 25 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**


L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

##### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di



accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 119 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### Clausola n. 9


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

#### Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla



nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

#### **Articolo 26 Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

#### **Articolo 27 Elezione del domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di Bologna presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

#### **Articolo 28 Documentazione di gara**

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti allegati:

- a) Determina di indizione;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) Allegato 1 – Clausole vessatorie
- e) Allegato 2 schema di domanda di partecipazione;
- f) Allegato 3 schema di contratto;
- g) Allegato 4 Descrizione attività di trattamento
- h) Allegato 5 Istruzioni trattamento dati
- i) Allegato A - Caratteristiche tecniche minime e migliorative
- j) Allegato C - Scheda\_Dispositivi
- k) Allegato D - Mod\_DB\_DM\_
- l) Allegato E - Schema offerta
- m) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regenre.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione;
- n) DUVRI (se previsto DUVRI preliminare)

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DELLA DITTA